

**STATUTO
ASSOCIAZIONE NEW DEAL ETS**



ART. 1

Denominazione, sede, durata

E' costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore" o "CTS") e s.m.i. e, in quanto compatibili, del Codice Civile, l'associazione non riconosciuta denominata "New Deal Ets", di seguito indicata anche come "Associazione" o "Ente", con sede legale nel Comune di Cagliari (CA) e con durata illimitata.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

Finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche, di utilità e promozione sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui al c.1, art. 5 CTS, aventi ad oggetto:

- a) interventi e servizi sociali (*lett. a) c.1, art. 5 CTS*);
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni di cui alla lett. c) c.1, art. 5 CTS;
- c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa di cui alla lett. l) c.1, art. 5 CTS;
- d) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del D.lgs. n.112 del 3 luglio 2017 (*lett. p) c.1, art. 5 CTS*);
- e) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (*lett. q) c.1, art. 5 CTS*);
- f) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi della lett. t) c.1, art. 5 CTS;
- g) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco di cui alla lett. w) c.1, art. 5 CTS.

In particolare, per l'attuazione delle proprie finalità e nell'intento di operare nell'interesse della collettività, l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di:

- a) realizzare interventi di sostegno a progetti di inserimento lavorativo di persone con disabilità, comprese le attività di formazione, l'affiancamento ed il supporto al lavoro, le attività di carattere logistico-trasporto, supporto abitativo ecc.) che ne possono derivare;
- b) attuare operazioni di supporto ai servizi di carattere socio-sanitario ed assistenziale in favore di persone disabili;

Direzione Provinciale di Cagliari
Ufficio Territoriale dell'Ente
Registrato il 07/02/2024 n. 230
ESENTE



- c) gestire alloggi sociali destinato a persone con disabilità al fine di incentivare l'autonomia, l'autostima ed il recupero delle capacità;
- d) promuovere la cultura dell'accoglienza e del rispetto verso le persone con disabilità e tutti gli interventi di carattere culturale ed educativo finalizzati ad evitare fenomeni di emarginazione, di bullismo e di sopraffazione fisica e morale;
- e) favorire iniziative di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e povertà educativa;
- f) partecipare a progetti, pubblici e privati, di inserimento lavorativo di persone disabili e/o fragili, per creare nuove opportunità di lavoro stabile per persone, adeguato ai bisogni ed alle capacità individuali;
- g) sviluppare idee, interventi, progetti e percorsi per la gestione del "Dopo di noi" nell'ambito della normativa vigente in materia;
- h) incentivare lo sviluppo, la diffusione e la promozione di attività sportive dilettantistiche esercitate da persone con diverse abilità; attività intese come mezzo di formazione psico-fisica, morale e sociale e di miglioramento della qualità di vita e come strumento di superamento ed integrazione delle diversità e di un'inclusione reale e completa nella società;
- i) organizzare attività culturali, ricreative, sportive, di valorizzazione dei prodotti e delle culture del territorio regionale e nazionale anche attraverso la partecipazione ad eventi, fiere, convegni, mercati ed altre occasioni di incontro con i cittadini;
- j) promuovere momenti informativi e formativi con il mondo scolastico per favorire la comprensione delle situazioni di disagio, la capacità di accoglienza e la cultura della solidarietà;
- k) promuovere e aderire a collaborazioni/partnership/progetti con strutture aventi finalità analoghe e condivise a livello locale, comunitario e extracomunitario;
- l) partecipare a gare e bandi, pubblici e privati, in ambito sia nazionale che internazionale;
- m) promuovere manifestazioni culturali, formative e di sensibilizzazione (seminari, convegni, mostre, spettacoli teatrali, gare sportive, competizioni, ecc.) sulle problematiche di interesse dell'Ente, sviluppando percorsi formativi e di aggiornamento per gli operatori del settore e per i familiari degli utenti.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n.107/2021.

La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore - anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

Ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed disciplina uniforme del rapporto associativo.

Le cariche associative sono elettive e tutti i soci possono esservi nominati.

Stefania Giordano

[Signature]



ART. 4

Ammissione e numero dei soci

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, condividendone le finalità, partecipano alle attività dell'Ente con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, impegnandosi a rispettarne lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci.

L'ammissione all'Associazione avviene attraverso presentazione di apposita domanda da parte dell'interessato al Consiglio Direttivo che delibera su di essa secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione è comunicata al richiedente ed annotata nel Libro Soci ad opera dell'Organo di Amministrazione.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Il numero dei soci è illimitato.

ART. 5

Diritti e obblighi degli associati

I soci hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi se maggiorenni;
- b) votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel Libro Soci e in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun socio ha diritto ad un voto;
- c) esaminare i libri sociali. A tal fine il socio presenta espressa domanda al Presidente, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 giorni successivi. La presa di visione è esercitata, salvo diversa delibera del Consiglio Direttivo, presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;
- d) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- e) frequentare i locali dell'Associazione;
- f) partecipare attivamente alle attività dell'Associazione anche attraverso forme di volontariato;
- g) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.

I soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le delibere adottate dagli organi associativi;
- b) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome;
- c) mantenere un comportamento corretto ed educato nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali, e rispettoso delle persone e delle normative;
- d) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa è intrasmissibile non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 6

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per decesso, recesso, esclusione o scioglimento dell'Associazione.

Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta. Il recesso ha efficacia dal giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione del socio nei seguenti casi:

- a) inadempienza o inosservanza da parte dello stesso dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) morosità nel pagamento della quota associativa protrattasi per oltre due mesi dalla richiesta di versamento della stessa;
- c) mancata effettiva partecipazione alla vita associativa;
- d) condanna per gravi reati contro la persona, il patrimonio e la morale;
- e) arrechi gravi danni materiali, patrimoniali o morali all'Associazione.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata per iscritto al socio che potrà, entro 30 giorni dalla stessa, presentare appello all'Assemblea dei soci che delibererà nella prima adunanza utile.

L'esclusione deve essere comunque ratificata dall'Assemblea. Fino alla data di ratifica, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso, ma può comunque partecipare ed intervenire alle riunioni assembleari senza diritto di voto attivo o passivo.

I soci che abbiano cessato, per qualsiasi motivo, di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa né alla restituzione di quanto ad essa a vario titolo versato.

ART. 7

Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, ove nominato;
- e) l'Organo di Revisione legale dei conti, ove nominato.

ART. 8

Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta dai soci iscritti da almeno 3 mesi nel Libro Soci in regola con il pagamento delle quote associative.

Ciascun socio in regola con il versamento della quota associativa ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di tre soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da persona all'uopo nominata dai convenuti all'assemblea stessa.

Stefano Scardolo

Francesco

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Inoltre, deve essere convocata quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci in regola con i versamenti delle quote associative o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. In questo caso il Presidente, o chi ne fa le veci, deve prevedere la convocazione nei 30 giorni successivi.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche in via telematica, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal Libro Soci e deve contenere il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e il relativo ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal segretario verbalizzante, che deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

ART. 9

Compiti dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- b) determina il numero, elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
- c) nomina il Presidente dell'Associazione;
- d) nomina e revoca, quando previsti, l'Organo di controllo e quello di revisione;
- e) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale quando redatto;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) ratifica l'esclusione dei soci;
- h) approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- j) delibera lo scioglimento, la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria quella convocata per:

- a) la modifica dello Statuto;
- b) le operazioni di trasformazione, fusione o scissione;
- c) lo scioglimento dell'Associazione.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 10

Assemblea ordinaria

Stefano Scardullo

[Handwritten signature]

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Le votazioni sono palesi tranne quelle riguardanti singole.

ART. 11

Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti, in proprio o per delega, i 2/3 dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.

Per lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di almeno i 3/4 dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.

Sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.

ART. 12

Consiglio Direttivo

Composizione e durata in carica

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti compreso tra 3 e 7, eletti dall'Assemblea che, all'atto della nomina e dei successivi rinnovi, ne stabilisce il numero.

I consiglieri durano in carica per 4 anni fino alla data di approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio del periodo di nomina e sono rieleggibili.

Possono essere eletti quali membri del Consiglio Direttivo tutti i soci maggiorenni iscritti da almeno 3 mesi nel Libro Soci e in regola con il pagamento delle quote associative.

Vengono nominati coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti, in caso di parità è eletto in primis il più anziano di iscrizione ed in secundis il più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo, se lo ritiene necessario, può nominare al proprio interno il vicepresidente.

Qualora durante il mandato, venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, questi verranno sostituiti dai soci che, secondo i risultati delle ultime elezioni di rinnovo delle cariche sociali, seguono immediatamente i membri eletti.

I consiglieri dureranno in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo di cui entrano a fare parte.

Qualora venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio si intenderà decaduto e dovrà essere rinominato.

Si applica l'art. 2382 c.c. riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza e l'art. 2475-ter c. c. relativamente al conflitto d'interessi.

Stefano Scardito

ART. 13

Consiglio Direttivo

Competenze, convocazione, funzionamento e voto

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- a) attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c) predisporre il bilancio d'esercizio e l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) predisporre eventuali regolamenti atti a disciplinare e organizzare l'attività dell'Associazione;
- e) stabilire la quota associativa annuale;
- f) curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- g) deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- h) ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più componenti specifica delega per il compimento di atti o di categorie di atti.

Il Consiglio si riunisce previa convocazione del Presidente, mediante l'invio, almeno 3 giorni prima della riunione, di comunicazione scritta, recante il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare, a mezzo e-mail, posta raccomandata a/r ed ogni altro strumento che garantisca l'avvenuta ricezione.

In casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso di ventiquattro ore.

In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica, i quali, in caso di assenza, devono comunicare di essere stati informati della riunione e di non opporsi alla stessa.

Il Consiglio si ritiene validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando siano tutti presenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità è decisivo il voto del Presidente.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio Direttivo con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato, che deve essere trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato presso la sede dell'Associazione.



ART. 14

Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, è rieleggibile e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

ART. 15

Vicepresidente

Il Vicepresidente, se nominato, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 16

Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e con le modalità previste dall'art. 30 del CTS.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del c.c. in relazione alle cause di ineleggibilità e decadenza.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c. 2, del c.c.. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

L'organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- d) attesta che il bilancio sociale, qualora redatto, sia conforme alle linee guida di cui all'art. 14 CTS.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dall'art. 31 del CTS, la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del c. c. e della legislazione speciale in materia.

In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Stefano Spadaro
0120/2012/2013



Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo deve assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Delle riunioni dell'organo di controllo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel Libro delle adunanze e delibere dello stesso.

ART. 17

Organo di revisore legale dei conti

Se l'organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del CTS, l'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito Libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo.

ART. 18

Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da beni mobili ed immobili pervenuti alla stessa a qualsiasi titolo, da elargizioni, erogazioni o contributi provenienti da enti pubblici, da enti privati, da persone fisiche e giuridiche, da eredità, donazioni lasciti diversi e da avanzi di gestione.

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) proventi dalle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS;
- g) rimborsi da convenzioni;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. n.117/2017.

ART. 19

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In particolare, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Stefania Scudato

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

I soci non potranno, per nessun motivo, addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale, nemmeno all'atto dello scioglimento dell'Ente.

ART. 20

Esercizio sociale e bilancio di esercizio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

L'Associazione deve redigere il bilancio d'esercizio annuale.

Il bilancio d'esercizio è redatto ai sensi dell' art. 13 del D.lgs. 117/2017 e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, qualora lo richiedano particolari esigenze nel maggior termine dei 150 giorni, il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea per l'approvazione il bilancio d'esercizio e, se redatto, il bilancio sociale di cui all'art. 14 del CTS.

È compito del Consiglio Direttivo provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dei bilanci corredati della documentazione necessaria.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 21

Bilancio sociale

E' redatto nei casi e con le modalità previste dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017.

E' facoltà del Consiglio Direttivo decidere di redige il bilancio sociale indipendentemente dal superamento del limite che comporta obbligo di legge.

ART. 22

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. 117/2017.

L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dell'Associazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 23

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile e dalle normative vigenti in materia.

